

DIRETTIVA 94/65/CE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1994

che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che le carni macinate e le preparazioni di carni sono comprese nell'elenco dei prodotti contenuto nell'allegato II del trattato; che la produzione e gli scambi di carni macinate e di preparazioni di carni sono una fonte importante di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale del settore che produce tali carni e per aumentarne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme di salubrità per la produzione e per l'immissione sul mercato di tali carni;

considerando che l'adozione di tali norme migliora la protezione della salute pubblica e di conseguenza agevola la completa realizzazione del mercato interno;

considerando che per realizzare tale obiettivo è necessario abrogare la direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione e agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 g e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE⁽⁴⁾, e sostituirla con la presente direttiva;considerando che le carni che non hanno subito alcun trattamento — che non sia il trattamento per il freddo — sono soggette ai requisiti delle direttive 64/433/CEE⁽⁵⁾ e 71/118/CEE⁽⁶⁾; che i prodotti che hanno subito untrattamento tale da modificare le caratteristiche della carne fresca sono disciplinati dalla direttiva 77/99/CEE⁽⁷⁾; che pertanto la produzione degli altri prodotti, presentati sia sotto forma di carni macinate che di preparazioni di carni, deve rispondere ai requisiti della presente direttiva;

considerando che, per tener conto delle abitudini di consumo in alcuni Stati membri e del rischio che alcuni dei prodotti presentano, se mangiati poco cotti, occorre mantenere requisiti molto rigorosi per le carni macinate e le preparazioni che possono essere oggetto di scambi;

considerando che il criterio fondamentale che la Comunità deve adottare per quanto riguarda il buon funzionamento del mercato interno è quello di un elevato livello di tutela dei consumatori;

considerando che si applicano la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità⁽⁸⁾, e la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare⁽⁹⁾;

considerando che è risultato opportuno prevedere una procedura di riconoscimento degli stabilimenti rispondenti ai requisiti sanitari stabiliti dalla presente direttiva, nonché una procedura di ispezione comunitaria per vigilare sull'osservanza delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che tale procedura dovrà essere basata sul principio dell'autocontrollo da parte degli stabilimenti;

considerando che la bollatura di sanità dei prodotti a base di carne costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione l'assicurazione che una spedizione è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato di sanità per controllare la destinazione di taluni prodotti;

considerando che devono applicarsi nel caso di specie le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 120 e GU n. C 288 del 6. 11. 1991, pag. 3.⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 59.⁽³⁾ GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.⁽⁶⁾ GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.⁽⁷⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.⁽⁸⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21.